

**Decisione generale  
concernente l'autorizzazione di alienazione o divisione secondo  
l'articolo 32<sup>bis</sup> capoverso 3 della legge federale sulla protezione  
dell'ambiente (LPAmb)**

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) decide:

1. Il DDPS rilascia ai proprietari di fondi l'autorizzazione di alienazione o divisione secondo l'articolo 32<sup>bis</sup> capoverso 3 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>1</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) se sul fondo interessato si trovano uno o più siti iscritti nel Catasto dei siti inquinati DDPS recanti la menzione «sito contaminato, non sono prevedibili effetti dannosi o molesti» ai sensi dell'articolo 5 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 26 agosto 1998<sup>2</sup> sul risanamento dei siti inquinati (OSiti) o la menzione «sito contaminato, non deve essere né sorvegliato né risanato» ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 lettera c OSiti.
2. La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale (FF).

*Rimedi giuridici:*

In virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa (PA), contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Secondo l'articolo 20 PA, il termine di ricorso comincia a decorrere il giorno successivo alla notifica.

L'atto di ricorso deve contenere le richieste, le relative motivazioni con indicazione dei mezzi di prova. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

L'atto di ricorso deve recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. L'eventuale rappresentante deve essere in possesso di una procura scritta.

L'autorità di ricorso esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA).

9 dicembre 2014

Dipartimento federale della difesa, della protezione  
della popolazione e dello sport DDPS

Il capo Territorio e ambiente DDPS: B. Locher

1 RS 814.01  
2 RS 814.680  
3 RS 172.021